# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

**(N. 1407-A)**

# RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE

**6ª (Finanze e Tesoro)**

**e**

**9ª (Agricoltura)**

(RELATORI BEORCHIA E FERRARA Nicola)

**Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1981**

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

Interventi per l'agricoltura

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge* (V. *Stampato n.* **2031**)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*e del disegno di legge* (V. *Stampato n.* **2154**)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 aprile 1981*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. – 1. — Le gravi difficoltà del settore dell'agricoltura in generale e di alcuni suoi comparti in particolare, dipendenti anche dal divergente andamento dei costi e dei prezzi, comportano la necessità di ridurre il costo del credito e di rifinanziare alcune leggi ordinarie di spesa.

Sussistono ancor oggi i motivi che hanno, a suo tempo, dato origine alle iniziative governative, che sono sfociate nel provvedimento al nostro esame, per dare sostegno all'agricoltura, in presenza anche delle limitazioni all'accesso al credito, sia esso agevolato che ordinario.

Oltre agli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria 1981, si pone il problema di definire, attraverso il piano a medio termine, il quadro globale del fabbisogno finanziario per l'agricoltura nel triennio 1981-83, per perseguire efficacemente l'obiettivo fondamentale, richiamato e ribadito nelle recenti dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio, della riduzione del *deficit* agro-alimentare, rilanciando le esportazioni e sviluppando i settori maggiormente deficitari.

Il disegno di legge in esame prevede una serie di interventi che, se certamente non decisivi, appaiono idonei a fronteggiare e risolvere alcune situazioni di seria difficoltà esistenti nel comparto vitivinicolo, zootecnico, lattiero-caseario ed ortofrutticolo, attraverso contributi per concorso nel pagamento degli interessi su prestiti agrari, spese di gestione e per il ripiano di passività onerose e, in casi particolari, anche in conto capitale.

Il contributo sugli interessi è diversamente articolato seppure si faccia riferimento — tranne che per la previsione di cui agli articoli 14 e 16 che stabiliscono tassi minimi — al principio del rapporto tra i tassi massimi di riferimento ed i tassi minimi agevolati.

Ci si chiede, a proposito di questa diversità di previsione, se non debbano, in relazione alla futura riforma del credito agrario, essere evitate queste diversità di trattamento, che possono produrre discriminazioni e sperequazioni nell'accesso al credito.

Il provvedimento in esame prevede per lo più, e non poteva essere diversamente, la ripartizione regionale delle autorizzazioni di spesa secondo le prescrizioni e le procedure ora vigenti, ed appare quindi rispettoso delle competenze che in materia spettano alle regioni, anche in virtù della disposizione di cui all'articolo 17 che, pur considerando le riserve avanzate dalla 1ª Commissione, va interpretata come una norma di salvaguardia.

Meritano una particolare attenzione le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del disegno di legge, che consentono agli istituti, ed enti esercenti il credito agrario di emettere obbligazioni nominative e al portatore per finanziare prestiti agrari quinquennali.

Tale facoltà può essere esercitata per un ammontare fino a 30 volte, e, previa autorizzazione ministeriale, anche fino a 50 volte il capitale versato o il fondo di dotazione nonchè le riserve.

La disposizione trova origine dalle difficoltà esistenti nel mercato finanziario per la preferenza accordata a titoli più remunerativi e si propone quindi di aumentare la disponibilità di linee di credito a medio termine. In riferimento a quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 11, si ritiene che l'abilitazione ad emettere obbligazioni debba essere concessa a tutti gli istituti ed aziende operanti nel settore del credito agrario di miglioramento, indipendentemente dal titolo di autorizzazione, per evitare esclusioni che potrebbero pregiudicare le finalità stesse della disposizione.

Anche in questa occasione va sottolineata l'urgenza della riforma del vigente ordinamento del credito agrario, nel quale si collocano le disposizioni del presente disegno di legge, per rendere i suoi istituti giuridico-economici più adeguati alle moderne esigenze del credito in agricoltura.

È necessario garantire all'agricoltura un continuo ed adeguato flusso di risorse finanziarie, idonee a far superare non soltanto le difficoltà strutturali, operando sugli investimenti, ma anche quelle contingenti e congiunturali giacchè anche e particolarmente in questo delicato settore dell'economia nazionale si devono garantire la tempestiva disponibilità dei mezzi e la loro reale erogazione.

2. — La definizione del disegno di legge al nostro esame rappresenta una prima importante, anche se ancora limitata, tappa sulla strada degli interventi per il sostegno della nostra agricoltura ed è molto attesa dagli operatori singoli e associati.

È noto come la crisi del settore vitivinicolo, di natura ormai endemica, sia divenuta ancora più pesante con la ulteriore favorevole produzione delle annate 1979 e 1980, e in Italia e in campo comunitario. Ciò ha fatto registrare il raggiungimento di una quantità di vino eccessivamente abbondante, calcolata intorno ai 170-175 milioni di ettolitri.

Alla eccedenza della quantità, con la caduta dei prezzi, si è aggiunta una flessione delle nostre esportazioni ed una tendenza alla regressione del consumo, con grave disagio economico dei viticoltori e delle cooperative agricole, le quali hanno dovuto sostenere enormi oneri passivi per prestiti bancari.

Analoga situazione di disagio si è registrata nel settore lattiero-caseario.

Le cause: aumento della produzione interna e contemporaneo aumento delle importazioni, triplicate nel quinquennio per il latte e raddoppiate per il formaggio, favorite dalla concorrenza tedesca e francese e dalla frode della polvere di latte, rigenerato a buon mercato.

Il Governo, già nel settembre 1980, di fronte ad una situazione così grave nei settori predetti, riteneva di intervenire predisponendo il disegno di legge n. 2031 della Camera con uno stanziamento complessivo di 150 miliardi di lire per il 1980, disponibili per la concessione alle cooperative e loro consorzi di contributi nel pagamento di interessi e nelle spese di gestione e in quelle connesse alle operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

In questo contesto si inseriva una iniziativa del Gruppo comunista — disegno di legge n. 2056 della Camera — che prevedeva interventi più vasti nel comparto agricolo, mentre successivamente, dopo la definizione della crisi del 2° Governo Cossiga, il Ministro Bartolomei si faceva carico di una iniziativa a sostegno del credito agrario (Atto Camera n. 2154, del 1° dicembre 1980).

Unificate le diverse iniziative, la Commissione XI della Camera, dopo un confronto costruttivo, approvava un testo che accoglieva sostanzialmente le proposte previste nei due disegni di legge del Governo ed alcune aggiunte e modifiche concordate tra i Gruppi di maggioranza e di opposizione, stanziando una spesa complessiva di 450 miliardi per il 1981.

In particolare le aggiunte e modifiche riguardano contributi per la raccolta ed il trasporto del latte, nonchè l'aumento dei fondi per la formazione della proprietà contadina, mentre è stata soppressa la norma prevista nel disegno di legge n. 2154 concernente l'aumento del fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche, perchè già previsto dalla legge finanziaria.

Il disegno di legge n. 1407 al nostro esame, approvato dalla 11ª Commissione permanente (agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 9 aprile 1981, tiene conto delle esigenze, innanzi espresse, del comparto agricolo e predispone interventi intesi a favorire gli investimenti con il conseguente sostegno alla ripresa delle attività produttive e mercantili, in particolare dei settori vitivinicolo e lattiero-caseario.

L'articolo 1 prevede una spesa di 50 miliardi per il 1981 per la concessione da parte delle regioni alle cooperative vitivinicole e loro consorzi di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di dodici mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola, dei vini DOC e dei mosti di uva concentrati.

Una spesa di 20 miliardi per ciascuno dei comparti vitivinicolo e zootecnico-lattiero-caseario è prevista per la concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dai consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti. (articolo 2).

Al fine di provvedere all'alleggerimento delle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli e lattiero-caseari-zootecnici è autorizzata, per ciascuno dei due comparti, la spesa da parte delle Regioni di lire 40 miliardi per contributi.

Analoga spesa è prevista per contributi sulle spese di gestione a favore dei produttori singoli e associati per la raccolta e il trasporto del latte.

Nella logica delle considerazioni svolte innanzi, il sostegno del credito per la conduzione di aziende agricole, singole o associate e per l'utilizzazione e trasformazione dei prodotti da parte di cooperative e loro consorzi, è previsto dall'articolo 4, mediante la concessione di contributi nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a dodici mesi.

Nel predetto articolo è stanziato un finanziamento di 70 miliardi per l'anno 1981 e altri 70 per l'esercizio 1982.

Al fine di concorrere, così come previsto dalla direttiva comunitaria n. 75-268 del 28 aprile 1975 (legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352) alla protezione e sviluppo delle zone particolarmente svantaggiate, l'articolo 5 autorizza la spesa da parte delle Regioni della somma di lire 90 miliardi per il 1981 e 50 miliardi per il 1982 per la concessione dell'indennità compensativa.

Anche per lo sviluppo della meccanizzazione agricola (legge 27 ottobre 1966, n. 910, art. 12) è stabilita la somma di 15 miliardi per l'anno 1981 e 20 per il 1982 ai fini dell'incremento del relativo fondo (articolo 8) Gli stanziamenti predetti servono, invero, a sopperire in modo molto limitato alle elevate esigenze di dotazione di macchine ed attrezzature delle aziende singole ed associate: le disponibilità del fondo attuale sono di 120-130 miliardi a fronte di un fabbisogno di oltre 400 miliardi.

Il settore degli impianti cooperativi di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di rilevanza nazionale, ammessi a finanziamento sulla base di appositi programmi formulati in attuazione della legge n. 984 del 1977 (Piano agricolo nazionale) è in grave difficoltà a causa dell'accollo di pesanti oneri finanziari. Perciò, l'articolo 12 prevede, a favore delle cooperative e loro consorzi di rilevanza nazionale che abbiano avuto l'approvazione per l'acquisizione o l'ampliamento di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli o zootecnici e di impianti di produzione integrata (lettera *a*), art. 5, legge 1° luglio 1977, n. 403), la concessione, in aggiunta all'incentivo contributivo, di mutui agevolati integrativi di durata ventennale.

Tenuto conto di rilevanti passività, che si sono venute accumulando per finanziamenti bancari non assistiti dal concorso finanziario dello Stato o di altri enti pubblici, l'articolo 14 prevede lo stanziamento di 5 miliardi — per ciascuno dei due comparti delle cantine e delle stalle sociali — per la concessione di concorsi negli interessi sui mutui ventennali.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina non svolge ormai il ruolo che nel 1948 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121) le era stato affidato. È divenuto irrilevante ormai il fondo di dotazione, che, per corrispondere alle richieste dei contadini ed ai valori attuali dei terreni, avrebbe necessità di finanziamenti annuali che dovrebbero essere pari ai 200 miliardi. Comunque, l'articolo 15 tiene conto, anche se molto limitatamente, delle esigenze espresse da più parti e stanzia 20 miliardi per il 1981 e 45 per l'esercizio 1982.

L'articolo 16, con lo stanziamento di 5 miliardi, si propone di sopperire alle difficoltà derivanti da accumulo di passività onerose di cooperative ortofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produt-

tori, prevedendo le medesime agevolazioni disposte a favore delle cantine e stalle sociali con l'articolo 14.

Per tutto quanto innanzi evidenziato, le Commissioni riunite 6ª e 9ª ritengono che complessivamente il disegno di legge in esame sia meritevole di apprezzamento e di urgente approvazione, visto che gli interventi in esso previsti giungono di già con molto ritardo dato lo stato di crisi in cui versano i vari comparti del settore primario.

Ciò nella prospettiva di una possibile organica sistemazione degli interventi di stimolo di tutti i comparti.

BEORCHIA e FERRARA Nicola, *relatori*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole, subordinato alle seguenti condizioni:

1) modificare l'articolo 3 nel senso di corrispondere i finanziamenti alle Regioni attraverso gli ordinari canali di cui alla legge finanziaria per l'attuazione regionale n. 281 del 1970;

2) modificare l'articolo 5 secondo le indicazioni illustrate al punto precedente;

3) sopprimere l'articolo 17 in quanto il suo contenuto interferisce sui poteri organizzatori delle Regioni mentre, d'altra parte, è superfluo nel punto in cui prevede che le Regioni possono apportare variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, derivando tale possibilità dalla loro autonomia legislativa ed amministrativa nella materia.

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 maggio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, a maggioranza esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

Nel corso dell'esame il senatore Bollini ha ribadito le sue sostanziali riserve sulla utilizzabilità a fini di copertura del fondo preordinato per l'anno finanziario 1980 sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano alle cooperative vitivinicole e loro consorzi, tenendo conto delle denunce di produzione 1979, di un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di 12 mesi, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla conservazione ed allo stoccaggio dei vini da tavola con almeno 10 gradi alcolici, dei vini DOC, di mosti d'uva e di mosti di uva concentrati.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente non può superare la differenza tra i tassi massimi di riferimento, fissati con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, e i tassi agevolati minimi stabiliti ai termini dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Alle operazioni creditizie previste dal presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e stoccato e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo sarà ripartita dal CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese di gestione sostenute dai consorzi nazionali di cooperative per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli, ai sensi del primo comma, lettera *d*), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per l'anno 1981 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi da destinare alla concessione di contributi sulle spese sostenute dai consorzi nazionali di cooperative operanti nel settore dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari, per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di tali prodotti, ai sensi del primo comma, lettera *d*), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403.

Per la ripartizione delle somme il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sente le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

Art. 3.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

È autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi sulle spese di gestione sostenute dalle cooperative e loro consorzi per

le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici e lattiero-caseari.

È inoltre autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano di contributi a produttori singoli o associati per la raccolta e il trasporto del latte secondo criteri fissati dal CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Al riparto delle somme di cui al precedente articolo 2 e di cui al presente articolo provvede il CIPAA su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in relazione alle singole produzioni.

Art. 4.

Per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole o associate, e per l'utilizzazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli da parte di cooperative e loro consorzi, è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi di cui 70 per l'esercizio 1981 e 70 per l'esercizio 1982.

I prestiti di cui al precedente comma sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario ed, in particolare, da quelle previste a carico dei beneficiari che impiegano in tutto o in parte la somma ricevuta in prestito per scopi diversi da quello per i quali fu concessa.

Il concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti anzidetti è concesso dalle regioni a statuto ordinario e speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in base alle loro leggi di incentivazione, tenuto conto dei tassi massimi di riferimento determinati dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e dei tassi minimi agevolati a carico dei benficiari, stabiliti ai termini dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno fissati, ai termini dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo deve rappresentare non più del 50 per cento delle complessive somme che le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano alla concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione; l'ulteriore occorrenza finanziaria per l'attuazione degli interventi creditizi anzidetti farà carico alle disponibilità delle regioni a statuto ordinario e speciale e province autonome medesime.

Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvederà il CIPAA, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1981 e di lire 50 miliardi per l'anno 1982 per la concessione da parte delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano della indennità compensativa, di cui alla direttiva CEE n. 75/268 del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni ed in armonia con i criteri di cui alla legge di recepimento 10 maggio 1976, n. 352.

Il riparto delle somme di cui al precedente comma sarà effettuato con le procedure di cui all'articolo 17 della suddetta legge 10 maggio 1976, n. 352, tenendo conto del grado di utilizzo da parte di ciascuna regione e provincia autonoma delle quote assegna-

te negli anni precedenti per la concessione di detta indennità, nonchè dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

Ai fini della erogazione dell'indennità compensativa di cui al primo comma, il limite minimo di superficie agricola utilizzata dai soggetti indicati al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 352, nei territori del Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ridotto a due ettari.

Gli importi massimi dell'indennità compensativa di cui all'articolo 6, secondo e quarto comma, della legge 10 maggio 1976, n. 352, sono elevati a 97 ECU.

Nella determinazione delle UBA e nella concessione dell'indennità compensativa le limitazioni previste dall'articolo 6, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 352, non si applicano nelle zone collinari ricadenti nei territori definiti dall'articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva n. 75/268/CEE. Il settimo comma dello stesso articolo 6 è soppresso.

Art. 6.

L'AIMA è autorizzata a corrispondere agli aventi diritto il premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici previsto dall'articolo 3, punto 2), del regolamento CEE n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980. Per il pagamento di detto premio si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727.

Art. 7.

Per l'attuazione degli interventi previsti dai regolamenti comunitari n. 1163/76 del 17 maggio 1976 e n. 2034/76 del 17 agosto 1976, concernenti la concessione di un premio di riconversione nel settore della viticoltura per le campagne 1976-77, 1977-78 e 1978-79, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.

La somma di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 e verrà utilizzata secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1979.

Art. 8.

Il Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è incrementato della somma di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1981 e lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1982.

Ai riparti delle somme di cui al comma precedente si provvede con i criteri previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Art. 9.

È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1981, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di un contributo straordinario *una tantum* di lire 4 miliardi a favore dell'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, da destinare alla estinzione della esposizione debitoria dell'istituto stesso, e lire 1 miliardo per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria da destinare alla estinzione delle esposizioni debitorie al 31 dicembre 1980 nonchè al potenziamento delle attività istituzionali relative all'anno 1981.

Art. 10.

Gli istituti ed enti di credito di cui all'articolo 14 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive integrazioni, sono abilitati, nel

rispetto delle disposizioni legislative e statutarie che ne disciplinano l'attività, ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse e alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 e successive modificazioni, per finanziare prestiti agrari di esercizio di durata quinquennale.

Art. 11.

Agli istituti di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, è consentita l'emissione di obbligazioni fino a 30 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve.

Raggiunto il limite di cui al comma precedente, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a 50 volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonchè delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

Gli enti di credito agrario dovranno uniformarsi ai limiti di cui ai precedenti commi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle aziende di credito autorizzate per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento, si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Art. 12.

Per l'acquisizione, realizzazione, ampliamento ed ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e di impianti di produzione integrata da parte di cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale, possono essere accordati, in aggiunta ai contributi in conto capitale concessi ai sensi del primo comma, lettera *a*), dell'articolo 5 della legge 1° luglio 1977, n. 403, o in attuazione del piano agricolo nazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, mutui integrativi a tasso agevolato.

Il concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al comma precedente, di durata ventennale oltre l'eventuale periodo di preammortamento, sarà pari alla differenza tra il tasso di riferimento vigente e i tassi minimi fissati, ai termini dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, o quelli che saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi alle iniziative di cui al citato primo comma, lettera *a*) della legge 1° luglio 1977, n. 403, per le quali esistono già decreti o lettere d'impegno ma non gli atti di liquidazione dei contributi.

Per far fronte all'onere derivante dal presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, il limite di impegno di lire 15 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

I mutui di miglioramento fondiario predetti sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Gli istituti e sezioni speciali esercenti il credito agrario di miglioramento di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, numero 1760, possono essere autorizzati a ricevere anticipazioni dai rispettivi Enti partecipanti, al fine di potenziare i patrimoni e le possibilità di finanziamento degli istituti e sezioni medesimi, con apposita delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 14.

Sono autorizzati due limiti di impegno di lire 5 miliardi ciascuno, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981 per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati rispettivamente da cantine sociali e da stalle sociali per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della regione o di altri enti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci, escluso il capitale sociale, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge e contratte entro il 31 dicembre 1980 fino al 70 per cento delle medesime passività ed a condizione che alla totale estinzione delle stesse concorrano i soci.

Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento, riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

I limiti di impegno di cui al primo comma sono ripartiti entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 15.

È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'esercizio finanziario 1981 e di lire 45 miliardi per l'esercizio 1982 quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della proprietà contadina, istituita con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 marzo 1948, n. 121 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le predette somme saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nell'acquisto di fondi rustici da parte della predetta Cassa per le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma del presente articolo, dovrà essere data preferenza alle operazioni di acquisto proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16.

È autorizzato il limite d'impegno di 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1981, per la concessione di concorsi negli interessi su mutui ventennali che saranno stipulati da cooperative ortoflorofrutticole e lattiero-casearie e loro consorzi e associazioni di produttori per la trasformazione di passività onerose in essere all'entrata in vigore della presente legge, derivanti da investimenti effettuati nel quinquennio precedente il 31 dicembre 1980 per la realizzazione, ampliamento ed ammodernamento dei loro impianti, purchè non assistiti da finanziamenti pubblici di qualsiasi tipo.

Il tasso a carico dei beneficiari dei mutui di cui al precedente comma non potrà essere inferiore al 7 per cento riducibile al 5 per cento nelle zone svantaggiate e di montagna di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 352.

Il limite d'impegno di cui al primo comma è ripartito entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

I mutui di cui al presente articolo sono assistiti dal Fondo interbancario di garan-

zia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni e integrazioni e non sono cumulabili con quelli di cui al precedente articolo 12.

Art. 17.

Le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni professionali, sindacali e cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale, nonchè le associazioni e le Unioni dei produttori di cui alla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e legge 27 luglio 1967, n. 622, possono apportare all'occorrenza, secondo propri programmi d'intervento, eventuali variazioni alla devoluzione delle somme loro assegnate, nell'ambito delle destinazioni di cui alla presente legge.

Art. 18.

All'onere di lire 450 miliardi derivanti dall'attuazione della presente legge per l'anno 1981 si provvede quanto a lire 150 miliardi a carico del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento « ripiano dello squilibrio patrimoniale, al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri », e quanto a lire 300 miliardi, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del suddetto Ministero per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.